UNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI (U.N.I.M.O.)
Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a - 3d - GENOVA
Fax 0694443332

NOVITA' INTRODOTTE DAL DDL 1738 APPROVATO DAL SENATO IL 10.3.2016, estratti del DDL per versione completa il link è:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/967064/index.html?part=

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

Superamento distinzione delle due figure giudicanti che confluiscono nell'ufficio del GIUDICE ONORARIO DI PACE (G.O.P.), salvo il caso dei nuovi nominati i quali per i primi due anni saranno inseriti nell'ufficio del processo presso il tribunale con funzioni coadiuvanti.

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;…

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

Il vice procuratore onorario viene inserito nell'ufficio della procura della repubblica presso il Tribunale

4. *c)* prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai

INCOMPATIBILITA' di funzioni all'interno dell'UFFICIO giudiziario dove svolgono le funzioni, si estende agli associati, soci, coniuge, conviventi e parenti entro il II grado ed affini entro il I.

membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

…5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che, quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

b) **prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti**

- NUOVE NOMINE

- **FUNZIONI COADIUVANTI (atti preparatori o delegati) nell'ufficio del processo destinate ai NUOVI GOP per i primi due anni.**

assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001, n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell'incarico, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate. Dall'attuazione delle disposizioni della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) **prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell'incarico, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.**

PER I NUOVI NOMINATI dopo due anni dalla nomina:

- eccezionali casi di applicazione non stabile ai collegi dopo i primi due anni;
- applicazione per casi tassativi funzioni giurisdizionali autonome civili e penali di tribunale ordinario, fermo divieto ex art. 43 bis RD 12/1941 e cause di lavoro e previdenza

…6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del

UFFICIO della PROCURA, struttura organizzativa in cui fanno parte anche i vice procuratori onorari, cancellieri e tirocinanti.

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera *a)* possano essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

Ai NUOVI vice procuratori inseriti nell'ufficio della procura possono essere assegnati compiti PREPARATORI o DELEGATI (secondo limiti edittali);
di regola (ammessa eccezione) non delebili provvedimenti archiviazione, determinazione patteggiamento ed esercizio azione penale

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato;

b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del

Trasferimenti

Possibile trasferimento del GOP o VPO su domanda, e d'ufficio secondo modalità che saranno stabilite con decreti delegati.

magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici

del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;
b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;
c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera *b)* e mediante il ricorso a procedure automatiche;
d) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
b) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera *a)*, numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

c) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera *b)*, numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera *b)*, numero 2);

Misura non inferiore al 15% e non superiore al 50% di quella fissa ANCHE In relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi che saranno indicati dal capo degli uffici all'inizio dell'anno solare e comunicati al Consiglio giudiziario, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal CSM.

d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* sia corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti in via prevalente;

e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera *f)* deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere *b)* e *c)*, anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;

OBIETTIVI fissati tenendo conto della media produttività di ufficio o sezione

f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito provvedimento, gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e lo comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1;

LIQUIDAZIONE FINE ANNO solare, verificato il raggiungimento e grado di raggiungimento comunicandolo alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario

g) prevedere che, al termine dell'anno, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell'indennità, che comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1;

DOTAZIONE ORGANICA E OBIETTIVI e compiti e criteri di liquidazione devono garantire la compatibilità con altre attività lavorative.

h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera *f)* e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo

REGIME previdenziale i nuovi GOP/Vpo compatibile con natura onoraria dell'incarico

svolgimento di altre attività lavorative;
i) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
b) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.
17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti

CONSIGLIO GIUDIZIARIO sezione autonoma, composta da magistrati onorari eletti entro i distretto, per esprimere pareri in ordine a provvedimenti organizzativi. Il numero dei componenti sarà proporzionale alle dimensioni del distretto di corte d'appello.

NORME TRANSITORIE per GOP/VPO già in servizio al momento dell'ultimo decreto delegato.

DURATA

<u>CONFERMA per 4 quadrienni,</u> previa delibera del CSM, sulla base di giudizio di idoneità dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario,
dopo pareri dei Presidenti del Tribunale o procuratori della Repubblica, e dei consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari dove esercita funzioni il magistrato onorario.

CRITERI: tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno, sulla base dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest'ultimo.

criteri:

1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera *b)*, dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 possano essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti inerenti all'ufficio per il processo e i vice procuratori onorari possano svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera *b)*, numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell'incarico, riconosca l'esistenza di specifiche esigenze di servizio relativamente all'ufficio per il quale la domanda di conferma è proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all'esercizio di funzioni giudiziarie. Dall'attuazione del presente numero non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

3) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente comma si applichi anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza di tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4);

4) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessi con il raggiungimento del sessantottesimo anno di età;

b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;

2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera *b)*, e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

4) **prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);**

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno

Nel QUARTO quadriennio il GOP potrebbe svolgere funzioni nell'ufficio del processo, salvo che il CSM in sede di conferma non individuasse specifiche esigenze di servizio dell'ufficio che rendano necessario garantire la persistente destinazione a funzioni giurisdizionali.
Ciò vale anche per chi abbia compiuto 65 anni alla scadenza di 3 quadrienni può continuare nell'ufficio del processo/procura sino alla età di 68 anni
(tale articolo non è stato modificato dopo la approvazione dell'ulteriore quadriennio, perciò dovrebbe intendersi riferito al compimento di 65 anni allo scadere del QUARTO quadriennio).

Funzioni norme transitorie

1) a decorrere dal quinto anno successivo all'ultimo decreto legislativo, gli attuali GOT confluirebbero nell'ufficio del GOP;

2) fino alla scadenza del quarto anno suddetto, possono essere inseriti nell'ufficio del processo gli ex GOT, o a domanda gli ex gdp;

successivo alla medesima data;
c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;
d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;
Art. 6.
(Applicazione dei giudici di pace)

COMPETENZA

Fino al quarto anno successivo all'ultimo decreto delegato, i procedimenti civili e penali di competenza del tribunale possono essere assegnati SOLO agli EX GOT, al di fuori dei imiti fissati dal ddl per i NUOVI GOP (superamento del divieto di cui all'art. 43 bis Ordinamento giudiziario e delle controversie lavoro e previdenza).

Si applica anche agli ex gdp che abbiano fatto domanda di assegnazione al tribunale.

Art. 9.
(Invarianza finanziaria)

In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

APPLICAZIONE del GOP

Possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace (GOP) , per esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti, presso gli uffici del medesimo distretto per non oltre un anno, salvo proroga di un altro anno, previo parere dell'interessato.

I decreti delegati devono essere corredati da relazione tecnica che indichi eventuali maggiori oneri e mezzi di copertura, così anche, **per le norme di carattere previdenziale, le proiezioni finanziarie.**

In caso di maggiori oneri non compensati all'interno, i decreti saranno adottati successivamente alla legge di copertura.

UNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI (U.N.I.M.O.)
Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a - 3d - GENOVA
Fax 0694443332